

STATUTO

NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGNANO DI NAPOLI NA VIA G.
LEOPARDI 15

Numero REA: NA - 773641

Codice fiscale: 02319110645

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2005 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 25-05-2007 - Modifica	21

Allegato "A" a raccolta n. 26.127 =

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1. Denominazione

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata

"NEW LIFE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

Art. 2. Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di

San Martino Valle Caudina (AV)

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3. Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 4. Scopo sociale

Le finalità mutualistiche della Società si intendono rivolte all'interesse dei soci secondo le direttive che saranno impartite dall'organo amministrativo e dell'Assemblea dei Soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La Società Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato.

Scopo della Cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

Inoltre la Cooperativa persegue anche l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-

staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex art.1 c.3 L.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

Art. 5. Oggetto

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, ha per oggetto:

a) La gestione di servizi socio sanitari quali: i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minore, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo;

b) Servizi di aiuto personale, di affido familiare presso persone e nuclei familiari;

c) Cure e riabilitazione a persone affette da malattie mentali, di Aids ed ai malati terminali, e di soggetti con difficoltà psico-motorie e/o sensoriali, anche in caso di degenza presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura;

d) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; Organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri socio-educativi; Istituire e gestire laboratori artigianali; Organizzare e gestire soggiorni terapeutici, riabilitativi, ricreativi, climatici in Italia e all'estero; stipulare convenzioni con Province, Comuni, Regioni, Ministeri e tutti gli altri enti pubblici (A.S.L., Comunità Montane, Comunità Europee, Paesi Esteri) e tutti gli enti privati;

e) Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;

f) Realizzare attività di ricerca e di intervento in ambiti istituzionali e territoriali con riferimento alla soddisfazione dei bisogni di assistenza materiale e transmateriale degli assistiti degli Enti locali e pubblici e privati: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario, dalla terapia psico-sociale all'intervento riabilitativo, dal soccorso te-

lematico alla ricreazione in tutte le se forme, oltrechè ogni
altra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse
umane dei soggetti emarginati e svantaggiati;
g) Promuovere la formazione, l'addestramento e l'aggiornamen-
to, nonché l'orientamento professionale degli operatori so-
ciali e sanitari impegnati nelle scuole, ospedali, asili ni-
do, consultori, istituti di rieducazione di pena, centri per
la lotta alle tossicodipendenze, comunità alloggio per gli
anziani, ecc.
h) Formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni
territorialmente competenti, per la fornitura e l'erogazione
di servizi integrati per la gestione di centri diurni, comu-
nità alloggio, residenza ricovero e simili, garantendo l'as-
sistenza per la copertura tecnico-operativa dei citati servi-
zi.
i) Promuovere iniziative di pubblicazione periodica, tematica
e monografica, di informazione e divulgazione tecnico-scien-
tifica e professionale.
j) Gestire direttamente che congiuntamente o tramite le Coo-
perative socie, i lavori di sistemazione agraria e forestale,
di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e
privato, di produzione e commercializzazione di prodotti or-
toflorovivaistici e ortofrutticoli in genere;
k) Pulizia di strutture pubbliche e private, con fornitura di
prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfezio-
ni, derattizzazioni, diserbi chimici e risanamento ambientale;
l) Gestione di attività commerciali, turistiche ed artigiana-
li;
m) Gestione parcheggi;
n) Gestione e manutenzione spiagge, aree protette, oasi eco-
logiche e laghi;
o) Recapito utenze varie per conto terzi;
p) Gestione servizi Riscossione e Affissioni manifesti; Ge-
stione di servizi cimiteriali;
q) Gestione mensa pubbliche e private;
r) Gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, ar-
chitettoniche, e archeologiche, musei;
s) Attività di emergenza e di protezione della flora, della
fauna avicola, terricola e montana e della protezione civile.
t) assumere interessenze e partecipazioni, nei limiti consen-
titi dalla legge, in Cooperative, consorzi ed altre Società;
u) l'attività di facchinaggio, manovalanza, trasporto, carico
e scarico di merci e materiale di vario genere per conto pro-
prio e/o terzi;
v) l'attività di raccolta, anche differenziata, nonché il
trasporto, lo smaltimento e la rimozione di rifiuti solidi
urbani, liquidi e speciali, ai sensi di quanto previsto dal
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché la pulizia di strade e sottosuoli, l'atti-
vità di spurgo di pozzetti e caditoie stradali, di pozzi neri

ed artesiani, la distruzione di W.C. e di colonne di scarico;
impianti di depurazione e trattamento di acque e liquami;
w) l'organizzazione di corsi di formazione ed istruzione professionale nei settori innanzi indicati.
Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.
La Cooperativa, inoltre, potrà:
- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre Società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di Società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali ;
- costituire un gruppo Cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.
Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività

con quella di altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo Cooperativo.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

Art. 6. Requisiti mutualistici

La Società Cooperativa sociale "NEW LIFE" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

La Società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7. Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8. Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a Euro 25,83 ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25 euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'organo amministrativo.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art 13. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

Art. 9. Il patrimonio della Società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

La Cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 10. Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e privati

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della Cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la

Cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

Art. 11. Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere:

- a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del richiedente;
- b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;
- c)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- d)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci
- e)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 15.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 12. Le categorie dei soci

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o

al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Art. 13. Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla Cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la Società Cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 14. Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.15. Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
 - b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
 - c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.
- La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 16. Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la Cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art.17. Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera.

Art. 18. Recesso

Il socio che intenda recedere dalla Cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

In caso di durata illimitata della Società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

Non è previsto recesso parziale del socio

Art. 19. Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in Cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della Cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

Art. 20. Esclusione dei soci.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel

regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi

sociali competenti;

7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la Società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 41.

Art. 21. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 22. Liquidazione della quota di capitale sociale

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti

della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'im-
porto minore, con il suo credito per il rimborso delle quote
sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di
decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio del-
l'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai
sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545-sexies la liquidazione,
unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in
più rate entro il termine massimo di anni 5.

In ogni caso, fino a quando la Cooperativa conserva la qua-
lità di Cooperativa a mutualità prevalente, trovano applica-
zione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto
circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci
cooperatori.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 23. Gli organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore contabile

Art. 24. Assemblea dei soci

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-
scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota
versata.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire per-
sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-
sentare soltanto da altri soci, che non hanno cariche socia-
li, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare
al massimo altri due soci.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono
essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il
diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà ogget-
tive di partecipazione di soci.

Fino a che la Società non farà ricorso al capitale di rischio
e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al-
meno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrati-
vo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assem-
blea possa avvenire come segue:

- a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel
libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che
dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per
ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidenti; in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

Art. 25. L'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero ed il compenso;
- nomina il Direttore Generale fissandone il compenso;
- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamen-

to dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 26. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

Art.27. Assemblea separate delle categorie di soci

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art. 28. Consiglio di Amministrazione: composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque componenti, eletti fra i soci dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengono riconosciuti gettoni di presenza. I consiglieri nominano, per la redazione dei verbali, un segreta-

rio che può essere anche estraneo al Consiglio.

Art. 29 Consiglio di Amministrazione. I poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.

Art. 30 Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31. Consiglio di Amministrazione. Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telefax, o posta elettronica, sempreché i consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art. 32. Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 33. Il Presidente. Rappresentanza della Società

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art.34. Il Direttore Generale

Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ed in via esemplificativa, potranno essere delegati i seguenti poteri:

- aderire agli incanti, licitazioni e trattative private appalti concorsi con Enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti;
- negoziare, girare ed esigere vaglia cambiari, assegni, buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute al Consorzio a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, firmare e quietanzare ricevute liberatorie, transigere e concedere abbuoni e sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque Banca e Istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;
- fare ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste e Ferrovie Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizioni;
- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti anche presso terzi e i medesimi;
- revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e concorsuali, fare qualunque pratica in via amministrativa anche presso le Autorità Governative Regionali, Provinciali e Comunali,

redigere, firmare e presentare ricorso e riserve contro gli

accertamenti di tasse, imposte e tributi davanti a qualsiasi Autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;

- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Direttore Generale;

- compiere tutti quelle operazioni ed atti chiesti dalle Banche od Istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, fidi bancari, costituire in pegno o cedere crediti che la Cooperativa vanta presso i Comuni ed altri enti pubblici e privati, richiedere a terzi garanzie fidejussorie nell'interesse della Cooperativa assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quanto altro necessario per l'ordinaria gestione della Cooperativa, fatto salvo il disposto dell'art. 2381 c.c.

Art. 35. Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art.2477 c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo della Società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c., la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.

I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 36. Il controllo contabile

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero vi sia obbligata ma faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assem-

blea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile:

- a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.
- c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli artt. 2409-bis e s. c.c.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 37. Il bilancio di esercizio

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.
3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.
4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo

scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del precedente comma.

Art. 38.I Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata
2. aumento gratuito di capitale sociale
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39. Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e Cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla Cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci,

se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 41. Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la Cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

Firmati:

LA SELVA GIANCARLO

VINCENZO di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

La presente copia, su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, composta di diciannove **facciate**, si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino, autorizzata con provvedimento prot. n. 97330/01 del 07.12.2001, estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.



*Avv. Giuseppe Stella
Notaio*

COPIA CONFORME

Repertorio n. **2421** Raccolta n. **951**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventuno del mese di maggio, in Casagiove (CE), Via Caduti sul Lavoro, presso l' AGAPE SERVIZI S.R.L., alle ore quindici e quarantacinque

Il 21 maggio 2007

Avanti a me Avvocato Giuseppe Stella, Notaio in Arienzo (CE), con studio alla Via Roma n. 178, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

è presente

- **GALLO GIOVANNA**, nata a Benevento il 25 agosto 1973, residente in Rotondi (AV) alla via G.De Balzo n.172, C.F.:GLL GNN 73M25 A783Y, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di socio nonchè di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Sociale Onlus "**NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**", con sede in San Martino Valle Caudina (AV) alla Via della Libertà n.20, iscritta nel Registro delle Imprese di Avellino con C.F. n. 02319110645, R.E.A. n.AV-150110, costituita in Italia in data 29 novembre 2002.

- **MONTIERI SALVATORE**, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 6 agosto 1959, residente in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Torre n.16, C.F.:MNT SVT 59M06 F799R.

I costituiti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea straordinaria della predetta società, indetta con lettera raccomandata alle ore sedici in questo giorno e luogo.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, e per designazione unanime dei presenti la signora GALLO GIOVANNA, la quale dichiara, constata e fa constare:

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone della costituita nonchè dei seguenti consiglieri:

- **CIARDIELLO ELVIRA**, nata a Milano il 30 agosto 1971;

- **CIOFFI TOMMASO**, nato ad Avellino il 16 marzo 1964;

- che sono presenti, in proprio o per delega (le relative deleghe sono conservate agli atti della società) i seguenti soci: A) GALLO Giovanna, nata a Benevento il 25 agosto 1973; B) CIOFFI Tommaso, nato ad Avellino il 16 marzo 1964; C) CIARDIELLO Elvira, nata a Milano il 30 agosto 1971; D) MONTIERI Salvatore, nato a Mugnano di Napoli il 6 agosto 1959; E) DEL CORE Carmela, nata a Mugnano di Napoli il 22 giugno 1951; F) TOTARO Gennaro, nato a Mugnano di Napoli il 21 marzo 1963; G) CAPASSO Antonietta, nata a Napoli il 23 novembre 1958;

- che, pertanto, la presente assemblea, è regolarmente costituita per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Registrato presso
Ag.Entrate di
Caserta
in data
al N.

1) Variazione sede ed adozione nuovo statuto;

2) Dimissioni Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione;

3) Nomina Amministratore Unico;

4) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale propone, di spostare la sede legale trasferendola da San Martino Valle Caudina (AV) a Mugnano di Napoli (NA) alla Via G.Leopardi n.15 e di adottare un nuovo statuto sociale conforme alla vigente normativa;

L'Assemblea, dopo esauriente discussione

delibera

- di modificare l'articolo

dello Statuto indicando quale nuova sede il Comune di Mugnano di Napoli (NA). Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese in Presidente mi dichiara che l'indirizzo è il seguente: Via G.Leopardi n.15 Mugnano di Napoli (NA) di adottare il nuovo statuto, secondo la bozza proposta de presidente. Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale una copia dello Statuto aggiornato. Si allega sotto la lettera "A" copia dello Statuto;

Passando alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni delle sue dimissioni.

Prendono la parola i Consiglieri i quali rassegnano le loro dimissioni unitamente al presidente.

Il Presidente inoltre propone l'adozione del sistema di amministrazione dell'Amministratore Unico.

L'assemblea, accettando le dimissioni del Consiglio di Amministrazione e ritenendo opportuna l'adozione del sistema di amministrazione dell'Amministratore Unico

delibera

- di adottare il nuovo sistema di amministrazione dell'Amministratore Unico e nomina a tempo indeterminato quale Amministratore Unico il signor MONTIERI SALVATORE che accetta dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Non essendovi altro da deliberare la presente assemblea è sciolta e sono le ore sedici e venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro facciate di un foglio del quale ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta.

Firmato: GALLO GIOVANNA, SALVATORE MONTIERI, GIUSEPPE STELLA (NOTAIO) - Impronta del sigillo.

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette uso registro imprese.